

Roma, 11 settembre 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_33

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **La legge sulla privacy tutela i dati personali degli azionisti**

La pubblicità dei dati personali degli azionisti di una Spa non è richiesta dal diritto societario europeo e una normativa nazionale che renda tali dati accessibili online a chiunque e senza condizioni, cioè senza la dimostrazione di un interesse legittimo alla loro consultazione, contrasta con le regole Ue sulla protezione dei dati personali. Lo afferma la Corte di giustizia Ue nella sentenza C-798/24 (Jautiva) del 3 settembre 2026, inevitabilmente destinata a porre interrogativi sulla disciplina italiana della pubblicità dei soci delle Spa non quotate e delle Srl. Alcuni soci di minoranza di una società azionaria lettone avevano contestato una normativa che impone la messa a disposizione del pubblico di una vasta serie di informazioni relative agli azionisti: nome e cognome, numero di identificazione personale, data di nascita, estremi del documento d'identità, indirizzo fisico, indirizzo di posta elettronica, categoria, numero e valore nominale delle azioni possedute, numero dei voti ad esse collegati. Le informazioni sono consultabili online e possono essere “scaricate” in blocco anche da utenti non identificati. La Corte costituzionale lettone ha chiesto anzitutto alla Corte Ue se una tale pubblicità fosse imposta dalla direttiva 2017/1132 e la risposta è stata negativa. Restava poi da stabilire se una legge nazionale possa autonomamente imporla ed è qui che la decisione assume maggiore rilievo. La pubblicazione dei dati degli azionisti costituisce, secondo la Corte Ue, una «grave ingerenza» nei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta Ue dei diritti fondamentali, per la ragione che i dati pubblicati possono consentire di tracciare un profilo relativo, tra l'altro, alla situazione patrimoniale dell'interessato e alle imprese nelle quali questi investe; a ciò si aggiunge il rischio derivante dalla possibilità che i dati, una volta pubblicati, siano conservati, riprodotti e ulteriormente diffusi. Secondo la Corte Ue non basta, per giustificare questa ingerenza, invocare l'esigenza di trasparenza dell'attività economica: si osserva al riguardo che la pubblicazione dei dati degli azionisti, in particolare quelli di minoranza, non è utile per assicurare un contesto imprenditoriale trasparente e tutelare gli interessi dei terzi. Neppure le finalità di prevenzione del riciclaggio consentono un accesso generalizzato: tali obiettivi possono essere perseguiti con strumenti meno invasivi, ad esempio riservando l'accesso a chi dimostri un interesse legittimo. È a questo punto che la sentenza incrocia il diritto italiano: nominativo, codice fiscale, domicilio e quota di partecipazione



di coloro che costituiscono qualsiasi tipo societario risultano immediatamente dal Registro imprese. Lo stesso accade per i dati di chi entra in una società (diversa dalle Spa quotate) per effetto di un aumento di capitale o di un trasferimento di una quota; con la precisazione che chi acquista azioni di Spa non quotata risulta non subito dal Registro imprese ma solamente a seguito del deposito del bilancio d'esercizio nel quale il trasferimento è avvenuto (quindi, in questo caso, il Registro imprese offre una rappresentazione dell'azionariato che sicuramente si è verificata ma può essere non più attuale). Si tratta quindi di un perimetro di dati sensibilmente ridotto a quelli disponibili ai sensi della legge lettone censurata dalla Corte Ue; e inoltre l'accesso al Registro imprese italiano, seppur assai facile e non limitato dall'onere di dimostrare un interesse alla sua consultazione, presuppone un log-in da parte del soggetto che effettua l'ispezione. Ma comunque non si può discendere da questa osservazione che dalla sentenza Jautiva non debba derivare alcuna riflessione sul punto della compatibilità con il diritto unionale del fatto che in Italia alcuni dati sui soci di società sono assai agevolmente accessibili, senza condizioni e senza limitazioni nemmeno per i soci di minoranza.

Fonte: Angelo Busani, il Sole 24 Ore del 4 settembre 2026

➤ **Costi black list, sugli oneri sostenuti previsto il monitoraggio per 11 Paesi**

Costi black list, sono 11 i paesi da monitorare nel quadro RF della dichiarazione dei redditi. In particolare, si tratta di: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Federazione Russa, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Usa, Vanuatu. Le modifiche nella black list pubblicate nella Gazzetta europea del 6 marzo 2026 si applicano soltanto agli oneri sostenuti da tale data e influenzeranno il modello Redditi 2027. Nessun vincolo alla deduzione se la controparte è una società sottoposta al regime Cfc dell'articolo 167. Resta un dubbio per i casi di società per le quali si è pagata l'imposta del 15% che rende white list tutte le controllate con proventi "passivi". Nel modello Redditi 2026 le imprese devono monitorare i costi sostenuti presso fornitori (imprese e professionisti) domiciliati in Stati considerati dal Consiglio dell'Unione europea come "non cooperativi" ai fini fiscali. La norma che lo richiede è l'articolo 110, commi 9-bis e seguenti, del Tuir, secondo cui questi costi sono deducibili nei limiti del valore normale (come definito dall'articolo 9 del Tuir), salvo dimostrare (se si intende dedurre un importo eccedente tale limite) che le operazioni sottostanti, oltre ad aver avuto concreta esecuzione, rispondono a un effettivo interesse economico dell'impresa. La norma prevede l'obbligo di evidenziare separatamente nella dichiarazione i costi di cui si chiede la deduzione. Per attuare il monitoraggio, occorre compilare due distinti campi del quadro RF: variazione in aumento di tutto l'importo sostenuto presso uno o più dei fornitori di paesi black, variazione in diminuzione della quota parte deducibile. Nel campo RF31 (codice 70) si indica, come variazione in aumento, il totale dei costi, mentre nel campo RF55 si riporta la variazione in diminuzione di quanto si intende dedurre. Il codice 92 va indicato se la deduzione è nel limite del valore normale mentre va indicato il codice 93 se si fornisce la prova richiesta dalla legge deducendo anche l'importo che eccede il valore normale. La mancata indicazione fa scattare una sanzione del 10% con un minimo di 500 e un massimo di 30.000 euro (articolo 8, comma 3-bis, Dlgs 471/1997). La lista dei territori black list viene aggiornata dal Consiglio dell'Unione Europea due volte all'anno e il provvedimento è riportato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GuUe). Per il modello Redditi 2026 i Paesi interessati sono 11 e riguardano l'intero periodo di imposta 2025, non essendo intervenute modifiche nelle decisioni assunte nel corso dell'anno (si veda la scheda a margine). Alcune variazioni sono state introdotte con la decisione pubblicata nella GuUe del 6 marzo 2026: escono Figi e Trinidad e Tobago; entrano



il Vietnam e le isole Turks e Caicos. Le novità, però, non riguardano il modello Redditi 2026, ma dovranno essere considerate per la dichiarazione del prossimo anno. In particolare, nella dichiarazione 2027, i costi da Figi e da Trinidad e Tobago andranno tracciati solo se sostenuti (applicando le regole di competenza) fino al 5 marzo 2026, mentre quelli provenienti da Vietnam e Turks e Caicos verranno indicati a partire dal 6 marzo 2026

Fonte: Luca Gaiani, Sole 24 Ore del 10 settembre 2026

➤ **Riciclaggio nel gaming con le crypto**

Il riciclaggio con le criptovalute passa anche dal gaming e dal gioco d'azzardo online: è l'allarme lanciato dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi). L'organismo ha pubblicato una guida con nuovi indicatori di rischio rivolta a governi, autorità di vigilanza e soggetti privati per individuare e contrastare l'uso illecito delle piattaforme di gioco, l'operatività dei mercati clandestini e l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle reti transfrontaliere. L'analisi svolta dal Gafi, frutto di un lavoro annuale che ha coinvolto oltre 80 Paesi, individua come in diversi contesti i volumi d'affari del circuito clandestino e degli operatori offshore privi di licenza eguagliano o superino quelli del mercato legale, offrendo livelli di anonimato che attraggono sia utenti comuni sia organizzazioni criminali. L'evoluzione tecnologica e la convergenza tra gioco d'azzardo ed economia digitale hanno moltiplicato le opzioni di pagamento, quali portafogli elettronici, moneta mobile e virtual asset. Tra le condotte tipiche segnalate figurano il frazionamento dei versamenti per evitare i controlli antiriciclaggio (smurfing), l'impiego dei conti di gioco come semplici veicoli di transito per simulare la legittimità dei fondi e l'esecuzione di scommesse anomale o coordinate su eventi a rischio di manipolazione. Il report evidenzia come i gruppi criminali sfruttino le difformità normative tra i Paesi e le lacune nei controlli sulla titolarità effettiva. Attraverso architetture societarie complesse ed edificate in giurisdizioni con presidi antiriciclaggio carenti, soggetti dediti alla frode informatica e al riciclaggio professionale riescono a schermare la proprietà reale dei soggetti operativi. Il presidente del Gafi, Giles Thomson, ha sollecitato i governi a recepire senza ritardi le nuove linee guida. L'obiettivo è adottare interventi mirati per stringere le maglie sui siti abusivi, oltre a potenziare sia la cooperazione internazionale sia il canale di collaborazione tra autorità pubbliche e soggetti privati.

Fonte: Gianluca Stancati, Italia Oggi del 2 settembre 2026

➤ **Riforma dell'azione di restituzione con impatto sul trust**

L'art. 44 della L. 182/2025 ha riscritto gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., convertendo in tutela per equivalente la tutela reale che il legittimario vantava nei confronti dei terzi aventi causa. La nuova disciplina si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025, nonché – spirato il termine semestrale previsto dall'art. 44 comma 2 – a quelle anteriori. La Cassazione, con l'ordinanza n. 5073/2023, ha individuato nell'azione di riduzione il rimedio contro la lesione derivante dall'istituzione e dotazione di un trust familiare, ricondotto alle liberalità indirette, lasciando aperto proprio il tema del recupero in natura dei beni apportati, che può avere ad oggetto soltanto i beni usciti dal patrimonio del disponente e non quelli acquisiti per surrogazione. La riforma incide su quel tema: in parte lo risolve, in parte ne sposta i termini. Alle due variabili rilevanti per le donazioni – natura del bene e titolo dell'attribuzione – il trust ne aggiunge due: la



fonte della dotazione (inter vivos o mortis causa); la fase di attuazione del programma destinatorio, da cui dipende il legittimato passivo (il trustee, se il fondo è ancora presso di lui o si tratta di trust di scopo; i beneficiari, se le attribuzioni sono già intervenute o se essi risultano già individuati). Per i beni immobili o mobili registrati, non alienati a terzi, se la dotazione è inter vivos, il legittimario vittorioso recupera i beni apportati direttamente dal trustee che ne sia ancora titolare, o dal beneficiario che li abbia già ricevuti, ma li recupera gravati: il nuovo art. 561 c.c. mantiene efficaci i pesi e le ipoteche costituiti da chi ha ricevuto il bene, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima, con obbligo di compensare in denaro il minor valore. L'esito non muta ove si neghi l'applicabilità dell'art. 561 c.c. alle liberalità non donative: il bene si recupera comunque gravato. Il finanziamento ipotecario acceso dal trustee è dunque oggi stabile. Se, invece, la dotazione è mortis causa, gli immobili restituiti sono liberi da ogni peso o ipoteca, salvo il disposto dell'art. 2652 comma 1 n. 8) c.c. Nei casi di dotazione inter vivos, prima della riforma si discuteva se l'azione di restituzione fosse esperibile nei confronti del terzo acquirente dal trustee o dal beneficiario di un trust. Il nuovo art. 563 c.c. priva la questione di gran parte del suo rilievo pratico, perché: il terzo che acquista a titolo oneroso dal trustee o dal beneficiario non è mai pregiudicato, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima del suo acquisto (art. 2652 comma 1 n. 1) c.c.); il terzo avente causa a titolo gratuito conserva il bene ed è tenuto alla sola compensazione in denaro, nei limiti del vantaggio conseguito e nel solo caso di incapacienza del suo dante causa; fuori da tali ipotesi la tutela si converte in un diritto di credito (art. 562 c.c.). Il residuo margine di possibilità di recupero in natura passa dalla trascrizione della domanda di riduzione, da eseguirsi contro il trustee, titolare del bene, e – ove le attribuzioni siano già intervenute – contro i beneficiari, impugnando non solo l'atto di dotazione ma anche l'atto istitutivo, che ne costituisce la giustificazione causale. Si obietterà che l'opponibilità presuppone pur sempre l'attitudine della riduzione a incidere sull'acquisto del terzo, negata per le liberalità indirette; resta che il discrimine non è più la forma donativa del titolo, ma la priorità della formalità della domanda di riduzione (art. 2652 comma 1 n. 1) c.c.) rispetto all'acquisto del terzo. Assai più favorevole al legittimario è il regime del trust dotato per testamento (già istituito in vita o con lo stesso testamento). L'attribuzione al trustee ha effetto all'apertura della successione e ricade nell'art. 561 c.c.: la restituzione è possibile ove la domanda di riduzione sia trascritta, a pena di decadenza, entro tre anni dall'apertura della successione, e ciò a prescindere dalla priorità della trascrizione rispetto all'atto del terzo; decorso il triennio prevale il terzo acquirente a titolo oneroso che abbia trascritto prima; pesi e ipoteche permangono sul bene restituito; l'avente causa a titolo gratuito soccombe sempre. Ne deriva un'asimmetria di rilievo operativo: l'acquisto da un trustee espone il terzo a un rischio reale, per un triennio, solo se la dotazione è avvenuta mortis causa. Nella due diligence occorre quindi verificare la fonte della dotazione e, se testamentaria, la data di apertura della successione del disponente. Per i mobili non registrati e per le partecipazioni sociali oggetto di dotazione inter vivos, il nuovo art. 563 c.c. non richiama più il possesso di buona fede, posto che al legittimario non spetta alcuna azione recuperatoria verso i terzi. Se la dotazione è mortis causa occorre distinguere. L'art. 561 c.c. non contempla i mobili non registrati, non soggetti a pubblicità; il recupero verso i terzi resta astrattamente possibile, fermi gli effetti del possesso di buona fede (art. 1153 c.c.). Quanto alle partecipazioni sociali: per le azioni, la restituzione presuppone l'annotazione della domanda sul titolo e nel libro soci prima dell'acquisto del terzo; per le quote di srl, l'iscrizione della domanda nel Registro delle imprese (art. 2690 comma 1 n. 1) c.c., in applicazione analogica). L'indicazione del trustee come tale nel libro soci e in visura rende conoscibile ai terzi il vincolo.



➤ **Senza la cancellazione dall'Aire il quadro RW per l'estero è dovuto**

In caso di mancata cancellazione dall'anagrafe italiana, in applicazione del criterio formale dettato dall'articolo 2 del Tuir (vigente *ratione temporis*), non è possibile invocare il trasferimento della residenza fiscale all'estero. A tale conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24972 del 3 settembre 2026. La controversia scaturisce dal ricevimento, da parte di una persona fisica, di un atto di contestazione di sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero. In ordine a tale contestazione, la contribuente sosteneva di non essere tenuta ad adempiere a tale onere, poiché fiscalmente residente a San Marino. Dopo essere risultata soccombente in primo grado, la contribuente otteneva l'accoglimento delle proprie doglianze nel grado di appello. Infatti, i giudici del gravame, ponendo maggiore accento sui requisiti sostanziali rispetto al dato formale della mancata iscrizione all'Aire, valorizzavano, in particolare, il fatto che la contribuente aveva contratto matrimonio con un soggetto residente nella Repubblica di San Marino e aveva ivi ottenuto un permesso di soggiorno permanente. L'Agenzia delle entrate, reputando violato l'articolo 2 del Tuir (vigente *ratione temporis*), ricorreva in Cassazione, sostenendo che, considerata la mancata iscrizione all'Aire, la contribuente doveva ritenersi fiscalmente residente in Italia. I giudici di piazza Cavour, richiamando l'orientamento di legittimità formatosi negli anni, hanno precisato che le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall'articolo 2 del Tuir, in ogni caso residenti e, pertanto, soggetti passivi d'imposta in Italia. Di conseguenza, il trasferimento all'estero di una persona fisica non rileva, ai fini fiscali, fino a quando non avviene la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano. Accertata la residenza fiscale in Italia, i giudici hanno ravvisato, pertanto, la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (ex DL 167/1990), per l'omessa presentazione del quadro RW da parte della contribuente, in relazione agli investimenti detenuti all'estero, nulla rilevando, a tal fine, che la stessa contribuente fosse stata in grado di giustificare la natura non evasiva di tali attività finanziarie. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha proceduto a cassare la sentenza del Collegio di secondo grado e, decidendo nel merito, a rigettare l'originario ricorso presentato dalla contribuente, condannandola alla rifusione delle spese processuali.

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria 